



Consiglio regionale della Calabria
XII LEGISLATURA

Proposta di Legge recante “Interventi per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”

f.to Consigliere Davide Tavernise

Relazione illustrativa

La proposta di legge si inserisce nel più ampio quadro legislativo delle misure di contrasto allo sfruttamento lavorativo, costituito da forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera al di fuori dei canali di collocamento regolari, in violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, minimi salariali, contributi previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro, nonché a condizioni di vita degradanti imposte ai lavoratori e lavoratrici approfittando del loro stato di vulnerabilità o di bisogno. Nel caso sussista anche coercizione (violenza, minacce, sequestro dei documenti, restrizione della libertà personale), lo sfruttamento lavorativo assume la forma estrema di lavoro forzato.

La conoscenza della presenza e delle condizioni di lavoro di donne e uomini in agricoltura è ostacolata sia dalla mancanza di dati e studi ufficiali sull'economia informale, sia dalla scarsità di disaggregazione per genere dei dati disponibili.

I dati dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) registrano solo gli occupati "regolari". L'ultimo rapporto, pubblicato nel mese di novembre 2023, "Osservatorio sul mondo agricolo", ci restituisce questi dati: il Sud, con il 35,9%, presenta il maggior numero di lavoratori, seguita dal Nord-est con il 23,5%, dalle Isole con il 16%, dal Centro con il 13,4% e dal Nord-ovest con l'11,2%.

Le modalità dello sfruttamento variano in base alla zona geografica, e alla nazionalità dei caporali e dei lavoratori/trici. Tre sono i fattori che influenzano in maniera decisiva il trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici: la capacità di contrattazione dei caporali e degli stessi lavoratori/trici, la correttezza dei datori di lavoro, e l'abbondanza di lavoro. Quando si verificano queste tre condizioni, i lavoratori/trici ricevono un trattamento migliore. Tuttavia, questo "miglior trattamento" è segnato da salari molto al di sotto dei minimi previsti dai contratti collettivi nazionali, da un numero di giornate dichiarate molto al di sotto di quelle effettivamente lavorate, da condizioni di lavoro deteriori, e da orari di lavoro ben al di sopra della soglia stabilita dalle norme nazionali.

I fenomeni più gravi di sfruttamento lavorativo sono caratterizzati dall'exasperazione dei principali indici di sfruttamento, fra cui il lungo orario di lavoro, la bassa retribuzione, le condizioni di lavoro e di alloggio prive dei requisiti minimi di sicurezza e igiene, se non decisamente degradanti. In questi casi lo sfruttamento lavorativo può presentare un grado elevato di disvalore sociale e penale, tanto da configurare il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in base agli indici tipicizzati dal legislatore nell'art. 603-bis del Codice penale.

Le modalità dello sfruttamento lavorativo sono generalmente analoghe per donne e uomini, e si basano prevalentemente sui bassi salari e sul divario tra previsioni contrattuali, giornate dichiarate e ore effettivamente lavorate.

La promozione di un tessuto di aziende agricole sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale è essenziale per assicurare la qualità dei prodotti e garantire condizioni di lavoro dignitose, valorizzare il potenziale economico delle imprese e promuovere la crescita ed il benessere dei diversi territori.

Una giusta retribuzione agli operatori della filiera produttiva agroalimentare assume importanza cruciale per la prevenzione dello sfruttamento lavorativo. Il contrasto a questo fenomeno produce una garanzia effettiva dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle imprese agricole che subiscono la concorrenza sleale di chi sfrutta il lavoro della manodopera

Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura è un fenomeno complesso che può essere contrastato solo attraverso un approccio coordinato e attraverso un sistema di governance multilivello.

I principi della politica di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo sono enucleati nella legge n. 199 del 2016 che prevede la promozione di modalità sperimentali di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, la realizzazione di forme efficienti di trasporto dei lavoratori, la promozione di politiche attive del lavoro e di contrasto al lavoro sommerso.

La proposta si inserisce in questo contesto di prevenzione, prevedendo una serie di interventi per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

La proposta si compone di 7 articoli, come di seguito descritti:

l'articolo 1 individua l'oggetto e le funzioni della legge;

l'articolo 2 promuove la partecipazione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità;

l'articolo 3 promuove le campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'agricoltura;

l'articolo 4 istituisce l'elenco delle imprese agricole virtuose;

l'articolo 5 disciplina il regolamento di attuazione;

l'articolo 6 contiene la clausola valutativa;

l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il testo risulta invariante sotto il profilo finanziario, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale.

In relazione alle attività di promozione e valorizzazione, si prevede che le stesse siano finanziate nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie e nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione. Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Interventi per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 6	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

In relazione alle attività di informazione e sensibilizzazione, si prevede che le stesse siano finanziate nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie e nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione.

Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione	//	//	//	//
Totale	//	//	//	0

TESTO

PROPOSTA DI LEGGE

Interventi per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale vigente in materia e dei principi della legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo), promuove azioni volte a sostenere l'inclusione socio-lavorativa nel settore agricolo e a favorire azioni di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori.

Art. 2

(Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. La Regione promuove la partecipazione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014 , n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).

Art. 3

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali, effettua campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'agricoltura.

Art. 4

(Elenco delle imprese agricole virtuose e premialità)

1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e favorire comportamenti virtuosi da parte delle imprese agricole che operano sul territorio regionale, istituisce un elenco delle imprese agricole virtuose, nel quale possono iscriversi le imprese agricole che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

2. La Regione prevede un sistema di criteri premiali, pari al 5 % del parametro numerico finale, a favore delle aziende iscritte, nell'aggiudicazione dei bandi regionali ed europei.

Art. 5

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta il regolamento di attuazione in cui si definiscono, in particolare:

a) i criteri e le modalità per la costituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco delle imprese agricole virtuose di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonché gli ulteriori requisiti che le imprese agricole devono possedere per l'iscrizione.

b) i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di informazione di cui all'articolo 3;

c) i criteri e le modalità per l'attribuzione delle premialità di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Al fine di esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge e valutare i risultati ottenuti la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso il Dipartimento competente in materia.